

vare che prima bisognerebbe stabilire il fatto intorno al quale l'oratore vuol ragionare; egli accennò ai 20 milioni da restituirsi alla Banca di Genova, quando esiste un contratto colla medesima Banca, in virtù del quale non si devono rimborsare che due milioni per ora, e non vedo il perchè si voglia anticipare questo rimborso. Venne poi l'altra questione dei boni del tesoro, e il ministro di finanze dichiarò a questo riguardo che precisamente il prestito che si tratta d'incontrare attualmente è per pagare i sette milioni di boni che sono in corso, ed io non vedo come possa reggere l'argomento emesso dal deputato Torre di unire una nuova rendita a quella già stabilita per fare questo pagamento, mentre il ministro ha intenzione di farlo con queste rendite stesse.

TORRE. Questo implica la discussione dei motivi; ciò che domando di fare.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se acconsente a mantenere la parola al deputato Torre.

(La Camera decide che il deputato Torre non continui a discutere.)

Il deputato Cabella è stato il primo iscritto per parlare sulla discussione generale, egli ha ora facoltà di farlo.

CABELLA. Due sistemi sono in presenza: il progetto di legge del Ministero e quello della Commissione. Non vi spaventate se vengo ad aggiungerne un terzo, poichè io non farò in sostanza che sostenere il progetto della Commissione con qualche modificazione che credo assolutamente necessaria. E siccome le considerazioni che mi muovono a far queste modificazioni appartengono veramente al sistema generale della legge, così io reputo che rientrino nella discussione generale.

La Commissione, nei motivi che ha premesso al suo progetto di legge, ha lungamente ragionato sull'irregolarità di quella così chiamata *legge del 12 giugno 1849*, colla quale si creò la rendita di due milioni e cinquecento mila lire.

È inutile, o signori, ritornare sulle riflessioni che fanno oggetto del *considerando* della Commissione, poichè essa le ha svolte con tanta dottrina che io non saprei aggiungervi cosa alcuna; ma quando dopo questi ragionamenti viene a formulare il suo progetto di legge accetta e riconosce senza eccezioni quella legge che ha così vivamente impugnata.

Diffatti ella stabilisce con una logica irresistibile che dopo lo scioglimento del Parlamento, e trattandosi principalmente di una provvidenza temporaria, non si poteva dal potere esecutivo sanzionare e promulgare la legge.

E dopo ciò ella formula la legge in questi termini:

« Il Governo è autorizzato ad alienare alle migliori condizioni possibili le rendite create in dipendenza della legge del 12 giugno prossimo passato. »

Ed è di questa apparente contraddizione che passa tra i motivi addotti dalla Commissione e le sue conclusioni che vengo ad occuparvi. Ed entrando francamente nell'esame di questo punto, vi dirò che amerei vedere adottato dalla Camera quello stesso franco sistema che fu seguito a proposito della legge sulla riscossione provvisoria delle imposte, quando cioè si proclamò da un lato come certo ed inconcusso il principio sancito dallo Statuto, e nello stesso tempo si provvide all'interesse dello Stato e all'eguaglianza di trattamento dei contribuenti.

Se noi adottiamo questo sistema, il progetto di legge deve essere preceduto da un *considerando* che ponga in evidenza l'irregolarità dell'atto del potere esecutivo, e questo *considerando* dev'essere poscia seguito da un primo articolo della legge stessa, col quale questa irregolarità venga sanata. Ecco

in sostanza la prima modificazione che io apporto al progetto di legge. Ciò basta alla sicurezza dei creditori; imperciocchè in riguardo ad essi basta che il titolo sia convalidato e fatto regolare dal Parlamento, perchè debba essere pagato. Non è necessario per ora esaminare l'alienazione già fatta dal Ministero di una parte di questa rendita, nè entrare in una questione di rendiconto, per vedere in che modo ed a quali condizioni il ministro abbia fatto l'alienazione. Tutto ciò riguarda una questione di mera responsabilità ministeriale, della quale si tratterà solo allorquando si esaminerà il rendiconto che il Ministero dovrà dare di questa operazione.

Dichiarare dunque l'irregolarità dell'atto 12 giugno 1849, e sanarla nel tempo stesso, ecco la prima modificazione che io propongo al progetto della Commissione.

Ma ve ne ha una seconda.

Il progetto ministeriale ha chiamata la Commissione ed ha chiamati anche noi ad esaminare un altro suo atto, relativo ai buoni del tesoro emessi col decreto del 27 luglio scorso. Su questo punto io non posso dividere intieramente le opinioni emesse dalla Commissione; imperciocchè mentre ella dice di non voler sanzionare, per incidente, un'operazione la quale richiede molti esami, stabilisce per altro tre cose: la prima che l'intervento della Camera sarebbe stato necessario, almeno per fissare l'ammontare dei buoni; la seconda che sebbene l'emissione dei buoni sia pericolosa in tempo di crisi finanziaria, può per altro essere comoda e sostenibile in tempi ordinari; la terza finalmente che sebbene fosse desiderabile di sospendere l'emissione in commercio di quei buoni che trovansi disponibili, tuttavia, dietro i motivi esposti dal ministro delle finanze, ha creduto di lasciare ciò alla sua responsabilità. Io mi affretto a dichiarare che su questo punto sono d'accordo colla Commissione, poichè, se il ministro dichiara che egli non può sospendere l'emissione dei buoni, senza compromettere il pubblico servizio, noi dobbiamo lasciare alla sua responsabilità la sua dichiarazione, nè esporci a recare una perturbazione all'amministrazione dello Stato. Ma non posso egualmente convenire colla Commissione a riguardo delle altre due massime, che cioè l'intervento della Camera non sia necessario, se non per determinare la quantità dei buoni del tesoro, e che l'emissione di questi buoni sia nella facoltà del potere esecutivo, salvo solo a vedere se possa essere pericoloso nelle crisi finanziarie, e se sia conveniente in tempi ordinari.

Io intendo invece di stabilire il principio che il potere esecutivo non possa, senza il previo ed espresso consenso del Parlamento, creare in alcuna maniera buoni del tesoro. In questo modo io affronto direttamente la regolarità del decreto, col quale il ministro ha creata questa nuova carta. Ma nello stesso tempo, siccome egli ci ha dichiarato che i buoni da lui creati devono essere estinti col ricavo della rendita creata colla legge 17 giugno, così regolarizzando la creazione di questa rendita, si viene anche a sanare l'atto della emissione dei buoni.

In questo modo è garantito anche in questa parte l'interesse dei creditori dello Stato, e solo si stabilisce un principio normale per l'avvenire, quello cioè che il potere esecutivo non abbia facoltà di creare a suo piacimento un debito allo Stato, sotto forma di buoni del tesoro.

Si opporrà che l'emissione dei buoni non è veramente una creazione di un debito a carico dello Stato, poichè questi buoni rappresentano semplici obbligazioni del tesoro che sono a sua disposizione, e che egli si obbliga a rimborsare al momento in cui riscuoterà le rendite medesime.